

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- * Regolamento (CE) n. 2016/96 della Commissione, del 22 ottobre 1996, recante aumento di un contingente tariffario comunitario consolidato al GATT, in materia di carta giornale in provenienza del Canada (1996) 1
- * Regolamento (CE) n. 2017/96 della Commissione, del 22 ottobre 1996, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale 2
- * Regolamento (CE) n. 2018/96 della Commissione, del 22 ottobre 1996, recante modalità di applicazione in ordine all'importazione di un contingente di 200 000 tonnellate di frumento tenero di qualità e di 100 000 tonnellate di frumento duro di qualità 4
- * Regolamento (CE) n. 2019/96 della Commissione, del 22 ottobre 1996, che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 6105, 6109, 6110 e 6106, 6206 originari della Lituania, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio 7
- Regolamento (CE) n. 2020/96 della Commissione, del 22 ottobre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 9

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2016/96 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1996

**recante aumento di un contingente tariffario comunitario consolidato al GATT,
in materia di carta giornale in provenienza del Canada (1996)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio, del 24 luglio 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dei suddetti contingenti⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1444/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 10,

considerando che la Comunità ha concluso un accordo che prevede, fra l'altro, l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo per la carta giornale di 650 000 tonnellate di cui 600 000 tonnellate, conformemente all'articolo XIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, sono riservate fino al 30 novembre di ogni anno ai soli prodotti provenienti dal Canada; che tale accordo prevede ugualmente l'obbligo di aumentare del 5 % la parte del contingente riservata alle importazioni provenienti dal Canada nel caso in cui la parte in questione di detto contingente venisse esaurita prima della scadenza di un anno determinato, della parte in questione;

considerando che il contingente tariffario comunitario per la carta giornale in provenienza del Canada è stato esaurito;

rito; che è quindi opportuno aumentare di 30 000 tonnellate il volume della parte del contingente riservato a tali importazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice delle dogane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 1808/95, il volume contingenziale per il numero d'ordine 09.0015 è aumentato di 30 000 t per l'anno 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile a partire dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 176 del 27. 7. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 186 del 25. 7. 1996, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 2017/96 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1996

che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2010/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il

fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, l'amminosidina, la marboflossacina e il cymiazolo devono essere inseriti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 93/40/CEE ⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il 60° giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 269 del 22. 10. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antifettivi

1.2. Antibiotici

1.2.5. Aminoglicosidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animali	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
1.2.5.6. Amminosidina	Amminosidina	Bovini, suini, conigli, polli	500 µg/kg	Muscolo	Gli LMR provvisori scadono il 1° 7. 1998
			1 500 µg/kg	Fegato, rene	

1.2.6. Quinoloni

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animali	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
1.2.6.3. Marboflossacina	Marboflossacina	Bovini	1.50 µg/kg	Muscoli, fegato, rene	L'LMR provvisorio scade il 1° 7. 1998
			50 µg/kg	Grasso	
			75 µg/kg	Latte	
		Suini	1.50 µg/kg	Muscoli, fegato, rene	
			50 µg/kg	Grasso + Pelle	

2. Agenti antiparassitari

2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.2.3. Derivato dell'imminofenile tiazolidina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animali	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
2.2.3.1. Cymiazolo	Cymiazolo	Api	1 000 µg/kg	Miele	L'LMR provvisorio scade il 1° 7. 1999

REGOLAMENTO (CE) N. 2018/96 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1996

recante modalità di applicazione in ordine all'importazione di un contingente di 200 000 tonnellate di frumento tenero di qualità e di 100 000 tonnellate di frumento duro di qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1854/94 della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce le disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio riguardo ai titoli di importazione del frumento di qualità⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2547/94⁽⁴⁾, ha stabilito le disposizioni particolari relative alle importazioni nel quadro del contingente indetto dal citato regolamento (CE) n. 774/94;

considerando che, tenendo conto della situazione del mercato comunitario del frumento, è opportuno stabilire un termine per la presentazione di domande di titoli di importazioni nel quadro del contingente in esame; che a tal fine occorre, tra l'altro, stabilire disposizioni particolari in merito alla qualità tipo di riferimento del frumento duro e del frumento tenero da importare e quelle relative ai controlli da effettuare sulle merci importate; che, per evitare operazioni a scopo speculativo, occorre vietare gli annullamenti dei titoli di importazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il periodo per la presentazione di domande di titoli di importazione di frumento duro di qualità di cui al codice NC 1001 10 00 e di frumento tenero di qualità di cui al codice NC 1001 90 99, che beneficiano dell'esenzione totale dal dazio doganale all'importazione, inizia il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento e scade alla fine del terzo giorno successivo al giorno in cui ha avuto inizio.

Qualora il quantitativo totale richiesto entro il termine di presentazione delle domande indicato al primo comma

sia inferiore, per uno dei due prodotti, a quello indicato al paragrafo 2, è indetto un secondo termine per la presentazione delle domande di titoli d'importazione per tale prodotto a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del termine di cui al primo comma. Questo secondo termine scade alla fine del terzo giorno successivo al giorno in cui ha avuto inizio.

2. In forza del presente regolamento possono essere importati quantitativi complessivi pari a 100 000 tonnellate di frumento duro e a 200 000 tonnellate di frumento tenero. La qualità del frumento importato deve corrispondere ai requisiti minimi indicati in allegato.

3. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1854/94.

Articolo 2

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1854/94, la cauzione di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino dello stesso regolamento è svincolata su presentazione della prova che l'importazione è stata effettuata nel rispetto delle condizioni quantitative e qualitative previste. A tal fine, l'organismo competente dello Stato membro di importazione effettua un controllo sulla merce da importare.

2. La prova di cui al paragrafo 1 è rilasciata dall'organismo incaricato del controllo nello Stato membro di importazione.

3. Per la verifica della qualità conforme del prodotto importato, l'autorità doganale dello Stato membro di importazione preleva separatamente, e conserva per almeno sei mesi per conto della Commissione, campioni rappresentativi all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità.

4. Le spese dei controlli e il costo dei campioni sono a carico del titolare del titolo di importazione.

5. I metodi di riferimento per il controllo di cui al paragrafo 1 per la determinazione della qualità del frumento duro e del frumento tenero sono quelli illustrati nel regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione⁽⁵⁾.

Articolo 3

1. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1854/94, la validità dei titoli rilasciati nel quadro del presente regolamento è limitata a sette giorni.

⁽¹⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 221 del 19. 9. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 270 del 21. 10. 1994, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.

2. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1854/94 il concorrente non può in nessun caso ritirare la domanda di titolo.

3. In deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1854/94, la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino è svincolata su presentazione della prova che il frumento è stato messo in

libera pratica nel termine di sette giorni a decorrere dalla data del rilascio del titolo di importazione e della prova della conformità della qualità importata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Requisiti minimi di qualità del frumento da importare nel quadro del contingente indetto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio

Criteri di qualità	Tipo di frumento	
	Frumento duro	Frumento tenero
	Codice NC 1001 10 00	Codice NC 1001 90 99
Peso specifico superiore o pari a	80 kg/hl	78 kg/hl
Chicchi bianconati	massimo 20,0 %	—
Elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta di cui:	massimo 10,0 %	massimo 10,0 %
— chicchi spezzati e/o striminziti	massimo 7,0 %	massimo 7,0 %
— chicchi attaccati da parassiti	massimo 2,0 %	massimo 2,0 %
— chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi	massimo 5,0 %	—
— chicchi germinati	massimo 0,5 %	massimo 0,5 %
Impurità varie (Schwarzbesatz)	massimo 1,0 %	massimo 1,0 %
Tempo di caduta (Hagberg)	minimo 250	minimo 230
Tasso di proteine (a 13,5 % di umidità)	—	minimo 14,6 %

REGOLAMENTO (CE) N. 2019/96 DELLA COMMISSIONE**del 22 ottobre 1996****che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 6105, 6109, 6110 e 6106, 6206 originari della Lituania, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa le modalità di adattamento di tali contingenti e massimali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 921/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 paragrafo 3,

considerando che in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2178/95, il beneficio del regime tariffario preferenziale è accordato all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania, nell'ambito di massimali tariffari; che conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento in questione, dal momento in cui si raggiungono tali massimali, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e fino al termine dell'anno civile, i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi;

considerando che le importazioni dei prodotti elencati in allegato, originari della Lituania beneficiarie delle prefe-

renze tariffarie, hanno raggiunto mediante imputazione il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili a tale paese per i prodotti in causa è reso necessario dalla situazione del mercato comunitario;

considerando che è opportuno ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 26 ottobre 1996 la riscossione dei dazi doganali sospesa nel 1996 in virtù del regolamento (CE) n. 2178/95, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati in allegato originari della Lituania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 223 del 20. 9. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)	(3)
21.2007	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia
21.2013	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie e camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza

REGOLAMENTO (CE) N. 2020/96 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1996

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 33,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 ottobre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 40	204	50,5
	999	50,5
ex 0707 00 30	052	82,2
	999	82,2
0805 30 30	052	69,8
	388	66,1
	512	53,8
	524	72,3
	528	56,4
	600	59,8
	999	63,0
0806 10 40	052	101,8
	400	208,5
	999	155,2
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	052	62,7
	060	56,1
	064	43,2
	400	78,0
	404	73,6
	804	94,2
	999	68,0
0808 20 57	052	81,0
	064	81,5
	999	81,3

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».